

DELIBERA COMMISSARIALE D'URGENZA N. 3/ 26

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO – [REDACTED] IRCA E NEI CONFRONTI
DELL'INPS – REVOCA DELIBERA COMMISSARIALE n. 26/26 del 30.06.2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSISTITO dal Direttore Generale nella qualità di Segretario;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: *"Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias"*;

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11.10.2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27.12.2019;
VISTO l'art. 28 della Legge Regionale n. 25/2024, che disciplina il trasferimento del personale degli enti soppressi al nuovo Istituto IRCA;

VISTA la delibera C.d.A. IRCA n. 14/25 del 12.11.2025, approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 7 del 12.01.2026 avente ad oggetto l'approvazione del Ruolo Unico del Personale dell'IRCA;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia Barbagallo del 28.04.2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'IRCA;

VISTO il ricorso proposto contro l'IRCAC oggi IRCA e nei confronti dell'INPS, con atto notificato in data 18.05.2026 dalla [REDACTED] dipendente dell'Istituto, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]endente per tutte le motivazioni ivi indicate e sulla base del Regolamento del Personale dell'IRCAC, Ente di provenienza, al riconoscimento della ricorrente all'inquadramento a far data dal 01.01.2009 ovvero dalla diversa decorrenza stabilita dal Giudice del Lavoro nella qualifica di funzionario di 6° grado, oggi quadro direttivo di IV° livello (ex livello retributivo IV°) ed al pagamento delle differenze retributive dal gennaio 2009 o dalla diversa data determinata giudizialmente fino al mese di aprile 2026 oltre tutte le conseguenti refluenze inerenti a qualsiasi altra voce retributiva e contributiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

VISTA la delibera commissariale n. 19/26 del 20.05.2026 con la quale, a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente, è stato deliberato di resistere ad ogni pretesa giuridica ed economica avanzata dalla [REDACTED] con ricorso proposto al competente Tribunale di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro, contro l'IRCAC, oggi IRCA, e nei confronti dell'INPS ed il conseguente conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel suddetto giudizio al [REDACTED] Foro di Palermo, esperta in diritto del lavoro;

VISTO il verbale relativo all'udienza di comparizione delle parti tenutasi il giorno 24.06.2026, in pari data trasmesso [REDACTED] in seno al quale il Giudice del Lavoro ha formulato alle parti, ex art.420 c.p.c., la seguente proposta transattiva, rinviando all'udienza del 06.07.2026 per il completamento del tentativo di conciliazione, attesa la riserva di valutazione della stessa unanimemente richiesta dai procuratori delle parti:

- *"inquadramento della ricorrente nel livello Qd4, con decorrenza dal 01.01.2026" e il pagamento delle differenze retributive e contributive o in alternativa l'inquadramento nella Terza area terzo livello come ex inquadramento di Segretario capo, con decorrenza dal 1.01.2020 ed il pagamento delle differenze retributive e di contribuzione, oltre che nel pagamento in favore della medesima parte ricorrente di un contributo spese legali pari ad [REDACTED] oltre accessori di legge";*

VISTA la delibera commissariale n. 26/26 del 30.06.2026, con la quale in ordine alla suddetta proposta conciliativa formulata dal Giudice del Lavoro e sulla base dello specifico parere reso dal legale dell'Ente, è stato deliberato ai punti n. 1 e 2) di:

- 1) *di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo – [REDACTED] all'udienza di comparizione delle parti svoltasi il 24.06.2026, già di fatto accettata in data 26.06.2026 dall'Avv. [REDACTED] nell'interesse e nel nome e per conto della propria assistita [REDACTED] stante nell'inquadramento della stessa nel livello QD4 (ex funzionario di 6° grado – ex livello retributivo IV° come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio), con de-*

correnza dal 1.01.2026 con conseguente pagamento da tale data delle relative differenze retributive e contributive e pagamento di un contributo spese legali pari ad [REDACTED] oltre accessori di legge”;

2) di conferire, a tal fine, mandato [REDACTED] di formalizzare l'accettazione della suddetta proposta conciliativa all'udienza del 06.07.2026 e porre in essere ogni adempimento conseguenziale;

CONSIDERATO che tale delibera non è stata ancora trasmessa al legale dell'Ente per i conseguenziali adempimenti di competenza e che la stessa non è stata ad oggi pubblicata nel sito istituzionale dell'IRCA;

ATTESE le trattative sindacali in corso finalizzate alla definizione del Regolamento del Personale dell'IRCA e successivamente del contratto integrativo aziendale, propedeutiche all'individuazione dei criteri generali per il riconoscimento dello sviluppo professionale e della corretta classificazione del personale in relazione alle mansioni svolte e/o da assegnare a ciascun dipendente;

RITENUTO, pertanto, che l'eventuale definizione in sede conciliativa di una controversia riguardante specificatamente solo un'unità di personale possa pregiudicare il raggiungimento di un accordo di carattere generale destinato a fissare regole univoche per tutto il personale;

RITENUTO, altresì, che l'intervenuta determinazione rispetto ad una controversia specifica, in presenza peraltro di altre situazioni meritevoli di attenzione, potrebbe alterare il proficuo dialogo attualmente in corso con le Organizzazioni Sindacali e determinare il proliferare di altri contenziosi in sede giudiziaria con potenziali danni economici per l'Ente;

RITENUTO, quindi, non opportuno aderire alla prospettata proposta conciliativa di riconoscimento del grado di QD4, valutando positivamente la proposta formulata in via alternativa dal Giudice del Lavoro consistente nell'inquadramento nella Terza Area terzo livello come ex

inquadramento di Segretario Capo con decorrenza dal primo gennaio 2020 ed il pagamento delle relative differenze retributive e di contribuzione, oltre nel pagamento in favore della medesima parte ricorrente di un contributo spese legali pari ad [REDACTED] accessori di legge all'esito dell'eventuale adesione da parte della ricorrente alla medesima proposta, precisando che la ex qualifica di Segretario Capo, corrisponde come da Ruolo Unico oggi alla Terza Area Professionale 4° livello;

RITENUTA l'urgenza di procedere a tutela della posizione dell'Ente, alla revoca della delibera commissariale n. 26/26 assunta nella seduta n. 6/26 del 30.06.2026 al fine di poter dare le opportune indicazioni al [REDACTED] legale dell'Ente;

SENTITO il Direttore Generale;

CON i poteri conferiti con Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 9 febbraio 2026;

DELIBERA D'URGENZA N.3/26

Per i motivi di cui in premessa ed a tutela della posizione e degli interessi dell'Ente di:

- revocare ad ogni effetto la delibera commissariale n. 26/26 assunta nella seduta commissariale n. 6 del 30.06.2026;
- di dare mandato all'A [REDACTED] a comunicare al Giudice del Lavoro all'udienza già fissata per il giorno 06.07.2026 le determinazioni dell'Ente come indicate in parte motivi;
- di riservarsi l'adozione di ulteriori determinazioni a seguito degli ulteriori sviluppi del precisato giudizio contraddistinto con il n.6619/2026.

La presente delibera è da dichiararsi immediatamente esecutiva attesa l'imminenza dello svolgimento dell'udienza del 06.07.2026.

In Palermo, presso la sede dell'Ente il giorno 2 luglio 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

[REDACTED]

[REDACTED]